

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA****PRIMA SEZIONE CIVILE****Diritto della crisi e dell'insolvenza****Proc. n. 91/2025 RG VG**

Il Giudice Delegato Dott. G. Limitone, sciogliendo la riserva; vista la richiesta di concessione di misure cautelari ex art. 19 CCII; considerato e ritenuto:

- che la richiesta riguarda "l'inibitoria all'avvio o prosecuzione di azioni esecutive", che integra in realtà il contenuto di una misura protettiva tipica (non cautelare atipica);
- che le misure protettive già concesse per 240 giorni sono scadute il 10.9.2025;
- che non è possibile prorogare ciò che è già scaduto, e comunque che non può essere superato il limite temporale dei 240 giorni previsto dall'art. 19, co. 5, CCII per le misure protettive concesse a tutela della composizione negoziata della crisi;
- che potrebbero essere concesse nuovamente misure protettive, non più a protezione della CNC, ma in funzione del buon esito dello strumento prescelto all'esito della CNC, in questo caso: "un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII. (eventualmente nella forma dell'ADR ad efficacia estesa), con proposta di transazione fiscale e contributiva ai sensi dell'art. 63 CCII" (pag. 5 del ricorso);

- che, ai sensi dell'art. 8 CCII, potrebbero essere concesse nuovamente misure protettive (ma solo in funzione dello strumento individuato all'esito della CNC) per ulteriori quattro mesi: "La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18");

- che comunque, ai sensi dell'art. 54, co. 3, CCII, "Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.";

- che tale documentazione non è stata messa a disposizione dell'esperto, affinché potesse formulare il parere di congruità tra le misure protettive richieste e lo strumento prescelto (pag. 11 del parere del 13.12.2025: "constata tuttavia che al momento manca la documentazione necessaria per una valutazione compiuta dell'ADR prospettato (progetto di fusione definitivo, piano aggiornato, attestazione definitiva, invio delle proposte)");

- che per tale ragione non possa essere accolta la richiesta di misure protettive (neppure considerate come misure cautelari, poiché non lo sono);

**P.Q.M.**

visti gli artt. 54, co. 3, e 55, co. 2, CCII;

**rigetta** l'istanza proposta da The Shift srl con ricorso del 4.12.2025.

Vicenza, 31.12.2025.

Il Giudice Delegato.

*Dr. Giuseppe Limitone*